



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 3943

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012

*(Approvato al Senato – A.S. 1661)*

N. 411 – 2 agosto 2016



CAMERA DEI DEPUTATI  
XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3943

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della  
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia  
nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012

*(Approvato al Senato – A.S. 1661)*

N. 411 – 2 agosto 2016

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

### Informazioni sul provvedimento

<b>A.C.</b>	3943
<b>Titolo:</b>	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	sì
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	sì riferita al testo presentato al Senato
<b>Commissione competente:</b>	III Commissione
<b>Sede:</b>	in sede referente

Il disegno di legge reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. L'Accordo si compone di 11 articoli e definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari.

### VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

(euro)

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO	
	A decorrere dal 2016
<b>Art. 3</b> disegno di legge di ratifica	6.360

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
L' <b>articolo 1</b> definisce i principi ispiratori dell'Accordo, consistenti nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza.	La <u>relazione tecnica</u> non considera la norma.
L' <b>articolo 2</b> (paragrafo 1) stabilisce che la cooperazione si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, contenenti le linee guida e i dettagli delle singole attività da svolgere, con la possibilità di consultazioni dei rappresentanti delle Parti, finalizzate all'elaborazione di specifici accordi integrativi dell'Accordo in esame (punto 4). Sono poi elencate in maniera non tassativa le aree della cooperazione (paragrafo 2), nonché le <u>modalità</u> della cooperazione bilaterale (paragrafo 3). Queste ultime consistono nelle seguenti attività: 1) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;	La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'attuazione dell'Accordo in esame comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all' <u>articolo 2, paragrafo 1, punto 4</u> dello stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi tra le rispettive delegazioni. Con riferimento a tale fattispecie l'applicazione dell'Accordo comporta un onere complessivo annuo che viene valutato, dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica e dalla relazione tecnica, in <b>6.386 euro</b> a decorrere dal 2016, quantificato nei termini riportati a seguire.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
<p>2) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;</p> <p>3) incontri tra rappresentanti autorizzati dalle Parti nel settore della Difesa;</p> <p>4) addestramento del personale e riqualificazione professionale presso gli Istituti formativi militari;</p> <p>5) scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da Istituzioni militari;</p> <p>6) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della Difesa, di comune accordo tra gli organismi autorizzati dalle Parti;</p> <p>7) partecipazione ad esercitazioni militari;</p> <p>8) visite di navi, aeromobili ed altre strutture militari;</p> <p>9) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;</p> <p>10) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai servizi della Difesa ed associate a questioni attinenti alla difesa;</p> <p>11) altri campi militari reciprocamente concordati dalle Parti.</p>	<p>In particolare, la relazione tecnica fa riferimento, sul punto, agli incontri che si terranno, alternativamente, a Jerevan e a Roma, presumibilmente una volta all'anno. Nell'ipotesi di invio a Jerevan di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare e n. 1 tenente colonnello maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, le relative spese vengono così quantificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>spese di missione in un totale di euro 926</u> (pernottamento di euro 150 al giorno per 2 persone per 2 notti per un totale di 600 euro, una diaria giornaliera che determina per il dirigente militare<sup>1</sup> un onere arrotondato di euro 172, a fronte di tre giorni, e una diaria giornaliera che determina per l'altro rappresentante militare<sup>2</sup> un onere arrotondato di euro 154, a fronte di tre giorni);</li> <li>▪ <u>spese di viaggio per un totale di euro 5.460</u> (volo di andata e ritorno con maggiorazione del 5% pari a euro 2.730 a persona per 2 persone)</li> </ul> <p>La relazione tecnica, inoltre, ricordando l'esperienza di analoghi accordi già in vigore e considerando che le attività di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della controparte e previo rimborso delle relative spese, precisa che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'eventuale richiesta della controparte di visite reciproche tra rappresentanti delle istituzioni della difesa e di delegazioni di enti civili e militari (articolo 2 paragrafo 3, punto 1 e 3), sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, <u>non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;</u></li> <li>▪ l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (articolo 2 paragrafo 3, punto 2), sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, <u>non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;</u></li> </ul>

<sup>1</sup> La diaria giornaliera per il dirigente militare, secondo la relazione tecnica è pari a 103,94 euro che viene ridotta del 20 per cento, ai sensi della legge n. 248/2006, ed ammonta a euro 83,15. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 27,72), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 55,43. Viene applicato un coefficiente di lordizzazione, pari a 1,58, corrispondente alla fascia di reddito percepito, sull'importo di euro 3,78, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 5,99, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 %, per un importo di euro 1,96. Sommando tale importo di euro 1,96 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 55,43, si ottiene l'importo di euro 57,39 che, moltiplicato per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 172,00.

<sup>2</sup> La diaria giornaliera per l'altro rappresentante militare, pari a euro 96,31, viene ridotta del 20 %, ai sensi della legge n. 248/2006, ed ammonta a euro 77,05 euro. Essa viene poi abbattuta di un terzo (euro 25,68), dal momento che l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinata in euro 51,37. Poiché tale importo risulta inferiore alla quota esente di euro 51,65, non si applicano coefficienti di lordizzazione, e la diaria netta di euro 51,37, moltiplicata per 3 giorni, comporta un onere arrotondato di euro 154,00.

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'eventuale richiesta della controparte di scambio di personale di formazione nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (articolo 2, paragrafo 3, punto 4 e 5), di partecipazione a corsi teorici e pratici, conferenze e seminari (articolo 2 paragrafo 3, punto 6), o ad esercitazioni militari (articolo 2 paragrafo 3, punto 7), potrà essere accolta qualora vi sia disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente e, pertanto, essa <u>non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.</u></li> </ul>
<p><b>L'articolo 3</b>, regola gli aspetti finanziari dell'Accordo, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza, con riferimento alle spese di viaggio, salari, oneri assicurativi ed oneri relativi alle indennità previste dai rispettivi ordinamenti, alle spese mediche ed a quelle per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto, così come alle cure d'urgenza.</p> <p>Puntuale disposizione sono previste per le cure d'urgenza al paragrafo 2 dove, al di fuori delle previsioni su spese mediche ed odontoiatriche (di cui al precedente punto 2), la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza gratuitamente, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a tutto il personale della Parte inviante che necessita assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, <u>a condizione che la parte inviante ne sostenga le spese.</u></p> <p>Inoltre, si stabilisce espressamente che tutte le eventuali attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità delle necessarie risorse finanziarie delle Parti.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, fa presente che gli eventuali trattamenti medici di urgenza (articolo 3, paragrafo 2), saranno assicurati al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture.</p> <p>Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari d'urgenza presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti <u>previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.</u></p>
<p><b>L'articolo 4</b> riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio, mentre lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione nei confronti del proprio personale, civile o militare, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b> non considera la norma.</p>
<p><b>L'articolo 5</b> riguarda il <u>risarcimento dei danni</u> eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti. Nel caso di danni causati nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio, da una negligenza grave o comportamento</p>	<p>La <b>relazione tecnica</b>, con riferimento al risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, rappresenta che si tratta di <u>oneri meramente eventuali</u> e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nell'ipotesi si verificassero tali fattispecie dannose, con</p>

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
doloso, essi dovranno essere risarciti dalla Parte ospitante. Inoltre, entrambe le Parti, se congiuntamente responsabili, rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno, causato nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo.	conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, <u>si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.</u>
L' <b>articolo 6</b> disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare, si prevede la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali e si individuano le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, mettendo in campo anche le procedure per garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame. Infine, le Parti prestano reciproca assistenza e collaborazione per favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.	La <u>relazione tecnica</u> , sulla cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, ricorda come tali norme costituiscono unicamente elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione di eventuali attività commerciali con l'Armenia e, pertanto, ad esse <u>non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.</u>
Gli <b>articoli 7 e 8</b> , che disciplinano, rispettivamente, la sicurezza delle informazioni classificate e il trattamento delle informazioni, dei documenti, dei materiali, degli atti e delle attività o cose classificati, e le controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo, riserva alla risoluzione tra le Parti attraverso consultazioni e negoziati per il tramite dei canali diplomatici.	La <u>relazione tecnica</u> non considera le norme.
L' <b>articolo 9</b> prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione, indicando le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo.	La <u>relazione tecnica</u> nell'ipotesi di stipula di protocolli aggiuntivi o emendamenti o revisioni che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'accordo, ricorda che sarà predisposto un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.
Gli <b>articoli 10 e 11</b> regolano l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata fino a quando una delle Parti, in qualsiasi momento, non lo denunci, in forma scritta da inoltrare attraverso i canali diplomatici e con effetto a 90 giorni dal ricevimento della notifica e senza pregiudizio, se non diversamente concordato, per i programmi e le attività in corso.	La <u>relazione tecnica</u> non considera le norme.

DISPOSIZIONI DEL DDL CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
L' <b>articolo 3</b> , comma 1 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4) dell'Accordo (relativo alle eventuali consultazioni di rappresentanti delle Parti, da tenersi alternativamente a Jerevan e a Roma) in <b>euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dal 2016</b> . Tale onere è posto a carico del Fondo speciale di parte corrente di competenza del I Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio 2016-2018 (comma 1). Viene, inoltre, prevista l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia (comma 2).	La <u>relazione tecnica</u> segnala che l'onere complessivamente discendente dalla ratifica dell'Accordo è valutato in euro 6.386. Nel caso di scostamento dell'onere ai fini dell'applicazione della clausola di salvaguardia si considerano le seguenti missioni e programmi: Missione Difesa e sicurezza del territorio – Programma Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari.+

L' <b>articolo 4</b> contiene una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame <u>non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4.</u>	La <b>relazione tecnica</b> non considera le norme.
---	---

**In merito ai profili di quantificazione**, per quanto attiene agli oneri per spese di missione - di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4 - si rileva che la loro stima, per un importo valutato in 6.386 euro l'anno, appare coerente sulla base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo, nonché nel presupposto che il primo incontro si svolga nel 2016 a Jerevan. In proposito, appare utile una conferma.

Si rileva, altresì, che qualora tali oneri dovessero rivelarsi superiori alle previsioni troverà applicazione il meccanismo di salvaguardia disciplinato dall'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica.

Si evidenzia inoltre che, in riferimento alle ulteriori attività previste dall'Accordo, il disegno di legge di ratifica prevede una clausola d'invarianza finanziaria (articolo 4). Peraltro la relazione tecnica fornisce indicazioni a conferma della neutralità delle modalità di cooperazione indicate nei punti da 1 a 7 del paragrafo 3 dell'articolo 2. Non sono invece forniti analoghi elementi con riferimento alle attività di cui ai successivi punti da 8 a 11 (tra cui, il supporto ad iniziative commerciali relative al settore della difesa, gli scambi nelle attività culturali e sportive nonché le visite di navi, aeromobili ed altre strutture militari ). Andrebbero quindi acquisite indicazioni a conferma della neutralità anche di queste ultime attività.

Con riguardo, infine, ai possibili oneri derivanti dall'articolo 5 dell'Accordo, che disciplina il risarcimento di eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, si tratta di oneri meramente eventuali, non quantificabili allo stato attuale e che, qualora dovessero verificarsi, troverebbero la loro disciplina in un apposito provvedimento legislativo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si segnala che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), dell'Accordo in titolo, "valutati" in euro 6.386 ad anni alterni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione

internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018. Al riguardo, si fa presente che il predetto accontamento reca le necessarie disponibilità. Si rileva, altresì, che la norma di copertura di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, risulta correttamente formulata, nel presupposto che, come in precedenza evidenziato in ordine ai profili di quantificazione degli oneri, il primo incontro tra le rispettive delegazioni nazionali abbia luogo nella capitale armena nel 2016. Si osserva, inoltre, che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una specifica clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alla dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. In proposito, appare preliminarmente necessario che il Governo chiarisca se la predetta clausola possa essere eventualmente attivata senza compromettere la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulla missione e il programma interessati. Si ravvisa, peraltro, che l'attuale formulazione della clausola medesima richiama esclusivamente le "dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione". Al riguardo, appare pertanto necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che le predette "dotazioni finanziarie" siano da intendersi comunque riferite agli stanziamenti di parte corrente, riconducibili ai fattori legislativi e alle spese di adeguamento di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Non si hanno, infine, osservazioni da formulare in merito al successivo articolo 4, recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle rimanenti disposizioni dell'Accordo in esame.